

Proposta per il riconoscimento della presunzione di idoneità dei Sistemi di Gestione Ambientale ai requisiti del Modello Organizzativo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

L'estensione della responsabilità degli enti ad alcune specifiche tipologie di reati ambientali – introdotta prima dal D. Lgs. n. 121/2011 e proseguita con dalla Legge n. 68/2015 – non è stata accompagnata dalla introduzione di criteri specifici per la redazione dei modelli di organizzazione e gestione in tale ambito.

Questa lacuna introduce un elemento di discontinuità rispetto a quanto previsto per i reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la cui disciplina di settore (art. 30 D. Lgs. n. 81/2008), nel dettagliare i requisiti da rispettare affinché i Modelli abbiano efficacia esimente ai fini “231”, sancisce una “presunzione di idoneità” dei Modelli quando questi sono definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL o allo standard internazionale BS OHSAS 18001 per le parti corrispondenti rispetto a quanto previsto nello stesso art. 30 del D. Lgs. n. 81/20081. Ciò, peraltro, in contraddizione con la contiguità dei due settori, riconosciuta dalla stessa giurisprudenza, che spesso porta le imprese ad adottare Sistemi di gestione integrati e comunque sistemi organizzativi unitari, facenti generalmente capo alla medesima funzione aziendale.

Questa carenza nel D. Lgs. n. 231/2001 non consente agli enti di ottenere un riconoscimento, in termini di idoneità del Modello organizzativo e una conseguente semplificazione probatoria in sede processuale, degli sforzi profusi attraverso l'adozione di un “Sistema di Gestione Ambientale (SGA)” certificato, nonostante i requisiti dello standard (disciplinati dal Regolamento EMAS 2009/1221/CE e dalla norma ISO 14001:2015), rispondano in realtà alla maggior parte dei requisiti del “Modello organizzativo” previsti dal D. Lgs. 231/2001 e dalla giurisprudenza.

E' quindi opportuna – in via analoga a quanto previsto per i Sistemi di Gestione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) – la previsione di una presunzione di conformità dei SGA registrati/certificati al Modello organizzativo 231, per le parti corrispondenti. Tale previsione consentirebbe di riconoscere la validità dei SGA quali strumenti di gestione e controllo, premiando le imprese più virtuose nel campo della gestione ambientale. Contribuirebbe, inoltre, ad aumentare il numero di registrazioni/certificazioni ambientali ed eliminerebbe la disparità rispetto al riconoscimento già ottenuto dai SGSL certificati.

A sostegno di tale proposta, va ricordato come la norma UNI EN ISO 14001 e il Regolamento EMAS

¹ L'art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008 ha dettato una disciplina autonoma dei contenuti dei Modelli di organizzazione e gestione idonei ad avere efficacia esimente con riferimento al settore della salute e della sicurezza sul lavoro introducendo “in sede di prima applicazione” una presunzione (relativa) di idoneità dei modelli organizzativi conformi ai documenti tecnici (le Linee guida UNI-INAIL e il BS OHSAS 18001:2007) contenenti regole che esprimono le best practices relativamente ai sistemi di gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro. A marzo 2018 è stata pubblicata la ISO 45001:2018 (recepita contestualmente dall'UNI come norma italiana UNI ISO 45001:2018), prima norma ISO mirata a certificare i sistemi di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro; la norma sostituirà completamente la BS OHSAS 18001:2007 al termine di un periodo di transizione di tre anni dalla data di pubblicazione.

possono essere a tutti gli effetti considerati “*migliori tecniche disponibili*” in ambito organizzativo per la gestione degli aspetti ambientali di un ente o di un’impresa. La definizione di “*migliori tecniche disponibili*” contenuta nell’art. 5, comma 1, lettera l-ter) del D. Lgs. 152 del 2006 include infatti – conformemente alla disciplina europea – nel concetto di “tecnica” non solo la “tecnologia”, ma anche “le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell’impianto”, ossia l’insieme delle “misure organizzative” che, unitamente a quelle “tecniche” in senso stretto, possono essere adottate per contenere in modo efficace e significativo un impatto ambientale.

Ciò è stato confermato anche dall’European IPPC Bureau nel documento recante lo “*Standard texts used in BREFs*”, ossia nello standard di riferimento per la stesura dei BREFs (“BAT reference documents”) relativi a ciascun settore di riferimento, nel quale ampio spazio è dedicato agli ERM (“*Environmental Management Systems*”) quali “tecniche” da prendere sempre in considerazione nella determinazione delle BAT in ragione della loro idoneità a determinare un impatto positivo sull’ambiente nell’ambito delle attività industriali in cui sono adottate, ed essere quindi funzionali al perseguimento degli obiettivi della Direttiva 2008/1/CE.

Lo stesso Legislatore ambientale, quando attribuisce benefici alle imprese che si siano dotate di SGA (in termini economici – si pensi alla riduzione delle garanzie finanziarie – oppure anche di semplificazione burocratica, ad esempio nell’ambito delle procedure di rinnovo delle autorizzazioni ambientali), riconosce che simili strumenti sono in grado di determinare una riduzione del rischio ambientale, ampiamente considerato, associato all’esercizio dell’attività.

Assolombarda chiede l’adesione a tale proposta di tutte le parti sociali interessate (imprese, professionisti, associazioni imprenditoriali, sindacati, associazioni professionali, associazioni ambientaliste, comitati, privati cittadini, enti di certificazioni, pubbliche amministrazioni), mediante specifica sottoscrizione, al fine di poterla efficacemente presentare all’attenzione del Parlamento e del Governo.

Testo dell’intervento legislativo

1. Con riferimento ai reati ambientali di cui all’art. 25-undecies del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, deve, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dagli artt. 6 e 7 del medesimo Decreto Legislativo:

a) stabilire, attuare e mantenere attive una o più procedure per assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente;

b) identificare le attività dell’ente che interagiscono con l’ambiente e valutare il rischio di commissione dei reati ambientali di cui all’art. 25-undecies del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i. ad esse associato;

c) predisporre le misure di prevenzione, di gestione e di controllo conseguenti alle attività di identificazione e di valutazione di cui al precedente punto b), incluse quelle relative alla gestione delle situazioni di emergenza ambientale;

d) informare e formare i destinatari del modello in merito ai rischi individuati e alle misure di prevenzione e gestione adottate;

e) monitorare l'applicazione delle misure adottate da parte dei destinatari del modello e verificarne periodicamente l' idoneità e l'efficacia;

f) definire, documentare e comunicare ruoli, responsabilità e risorse per l'attuazione delle misure e delle attività di cui ai punti precedenti.

2. Il modello di organizzazione e di gestione deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

3. Il modello di organizzazione e di gestione deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

4. Il modello di organizzazione e di gestione deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione delle misure adottate, che preveda il ruolo attivo e documentato, oltre che dei soggetti deputati alla gestione ambientale, anche dei più alti livelli direzionali dell'organizzazione, oltre che dell'Organismo nominato ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231. L'adozione e attuazione di tale sistema di controllo costituisce esercizio del potere di vigilanza da parte del delegante in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite con eventuali deleghe di funzioni in materia ambientale adottate nell'ambito dell'impresa.

5. Il riesame e l'eventuale modifica del modello di organizzazione e di gestione devono essere effettuati quando siano scoperte violazioni significative delle norme in materia ambientale, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

6. I sistemi di gestione ambientale registrati secondo il Regolamento EMAS (Reg. 2009/1221/CE) o certificati secondo lo standard ISO 14001:2015 da un organismo accreditato si presumono conformi ai requisiti del modello organizzativo di cui al presente articolo per le parti corrispondenti.



B.R.A.V.E.R. - Boosting Regulatory Advantages
Vis à vis Emas Registration
(LIFE15 ENV/IT/000509)



ASSOLOMBARDA

Aderiscono alla presente proposta:

A2A

BRACCO

CIAL - CONSORZIO IMBALLAGGI ALLUMINIO

DHL SUPPLY CHAIN (ITALY)

ECOLOGICA NAVIGLIO

ERM ITALIA

EY

FALCK RENEWABLES

INDENA

OTIS SERVIZI

POZZOLI

ESHQ Consulting

ST MICROELECTRONICS

IEFE Università Bocconi

Studio Legale Associato Chilosì Martelli

Modalità di adesione alle Proposte

Le imprese che desiderino aderire alla presente proposta possono scrivere all'indirizzo amb@assolombarda.it o contattare il numero 02.58370.204.